

STATUTO PREMESSA

L'Associazione "IL CERCHIO VUOTO" è stata costituita nel 1996 ed è stata fondata dal rev. Dai Do Massimo Strumia, Maestro Missionario per l'insegnamento del Dharma in Europa (Kokusai Fukyoshi) secondo la scuola buddhista giapponese Zen Soto.

Il rev. Dai Do M. Strumia ne è stato Guida Spirituale dalla sua fondazione fino alla sua dipartita, il 21 ottobre 2010.

Il rev. Dai Do M. Strumia ha designato il proprio successore e l'Associazione lo riconosce come nuova Guida Spirituale.

Allo stesso modo, in futuro, la Guida Spirituale dell'Associazione "IL CERCHIO VUOTO" designerà il proprio successore e l'Associazione dovrà riconoscerlo come nuova Guida Spirituale, fermo restando che, in mancanza di tale designazione, sarà la scuola Zen Soto a designare la nuova Guida Spirituale dell'Associazione.

La Guida Spirituale ha ruolo consultivo in tutte le situazioni in cui l'Associazione debba prendere decisioni riguardo all'ammissione o esclusione di persone, o al conferimento di ruoli e competenze (v. in particolare articoli 3, 6, 12).

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE E SEDE LEGALE

"IL CERCHIO VUOTO", è un'associazione religiosa per lo studio e la pratica del Buddhismo di Tradizione Zen Soto.

L'Associazione ha sede legale in Torino e può aprire sedi secondarie sul territorio italiano e all'estero.

Per sedi secondarie si intendono esclusivamente sedi secondarie dell'Associazione "Il Cerchio Vuoto" e non l'eventuale Dojo o centro di pratica fondato dalla Guida Spirituale o dai suoi successori.

ARTICOLO 2 - OBIETTIVI E FINALITÀ

L'Associazione è apolitica, svolge la sua attività in totale armonia con le leggi e l'ordinamento dello Stato Italiano, non ha fini di lucro e ha una durata illimitata.

L'Associazione ha lo scopo di porsi quale punto di riferimento per tutti coloro che intendono conoscere, approfondire e mettere in pratica l'insegnamento del Buddhismo Zen Soto, proponendosi di fornire indicazioni e sostegno a chiunque senta la necessità di ricercare la libertà dello spirito nell'esperienza della propria vita.

Essa offre la possibilità di praticare e studiare il Buddhismo di tradizione Zen Soto secondo l'Insegnamento di Eihei Dogen Zenji e Keizan Jokin Zenji e dei loro successori.

Nucleo dell'attività dell'Associazione è l'"En Ku Dojo", che ha sede presso la sede legale dell'Associazione, e allo stesso modo i Dojo delle sedi secondarie.

L'Associazione pertanto avrà le seguenti specifiche finalità:

- esercitare la pratica comunitaria, in particolare nella forma dello Zazen, o meditazione seduta;
- promuovere e coordinare attività d'informazione, di studio, di traduzioni ed editoria volte a far conoscere e a favorire la possibilità di ciascuno di essere libero nel proprio spirito e nella propria realtà di vita;
- collaborare, nei modi ritenuti volta per volta più opportuni, con altre associazioni, fondazioni, centri di pratica e/o studio della tradizione buddista, e favorire il dialogo interreligioso;
- aderire, anche mediante designazione di rappresentanti, a organizzazioni, enti, istituzioni, fondazioni nazionali e internazionali che perseguano scopi analoghi o complementari;
- istituire e gestire opere d'interesse religioso, sociale, culturale e sportivo, e realizzare qualsiasi altra iniziativa che concorra alla conoscenza e alla diffusione del Buddhismo Zen Soto.

ARTICOLO 2 BIS - ATTIVITA'

Al fine di perseguire gli obiettivi e le finalità di cui al precedente articolo 2, l'Associazione svolge le seguenti attività:

- a. organizzazione di seminari, ritiri e soggiorni per la pratica della meditazione, convegni, conferenze, corsi didattici e informativi, dibattiti, manifestazioni, spettacoli, proiezioni cinematografiche e audiovisive, mostre artistiche e artigianali, stage, viaggi;
- b. pubblicazioni di stampa periodica e non periodica, dirette prevalentemente agli associati;
- c. acquisto, produzione e distribuzione di oggetti per l'esercizio della pratica e promozionali.

L'Associazione infine potrà svolgere qualsiasi altra attività ritenuta necessaria e/o opportuna per la realizzazione dello scopo associativo.

Per il perseguimento del suo scopo, l'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri soci.

ARTICOLO 3 - SOCI

Chiunque desideri sinceramente e dimostri di voler acquisire una profonda conoscenza dei principi di cui all'articolo 2, secondo e terzo capoverso, può chiedere di aderire all'Associazione.

"Soci" sono coloro che, avendo espresso il desiderio di aderire all'Associazione, partecipano alle attività; essi sono ammessi dal Presidente, sentita la Guida Spirituale. Essi versano ogni anno la quota associativa stabilita anno per anno dall'Assemblea Generale.

L'adesione dei soci ha durata illimitata, fatti salvi i casi di recesso o di esclusione; è espressamente esclusa la temporaneità dell'adesione.

ARTICOLO 3 BIS - QUOTA ASSOCIATIVA

I Soci devono sottoscrivere la quota associativa stabilita dall'Assemblea Generale a titolo di iscrizione annuale.

La quota associativa deve essere versata all'Associazione per anno solare entro la data di convocazione dell'Assemblea annuale, e comunque non oltre il 30 aprile di ciascun esercizio.

Il mancato versamento di tale contributo determina l'esclusione del Socio.

Tanto la quota associativa quanto gli eventuali contributi associativi versati all'Associazione dai Soci sono intrasmissibili e non rivalutabili.

ARTICOLO 3 TER - OBBLIGHI E DIRITTI DEI SOCI

I Soci sono tenuti a:

- osservare le norme del presente Statuto e le delibere assunte dagli Organi dell'Associazione;
- astenersi da qualsiasi comportamento che contrasti con gli scopi e le direttive dell'Associazione;
- pagare la quota associativa annua che verrà stabilita di anno in anno dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo;
- prestare la propria collaborazione ai fini di conseguire lo scopo associativo.

I Soci minorenni dovranno presentare un'autorizzazione all'iscrizione all'Associazione firmata da coloro che esercitano la potestà genitoriale.

I Soci hanno diritto a:

- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare alle attività dell'Associazione;
- intervenire nell'Assemblea con diritto di voto, se maggiorenni.

ARTICOLO 4 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea Generale
- il Consiglio Direttivo

· il Presidente

ARTICOLO 5 - L'ASSEMBLEA GENERALE

L'Assemblea Generale è costituita da tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote sociali e iscritti al Libro Soci.

L'Assemblea Generale si riunisce almeno una volta all'anno entro il 30 aprile per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario dell'esercizio precedente.

ARTICOLO 5 BIS - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA GENERALE

L'Assemblea Generale è convocata dal Presidente o da un membro del Consiglio Direttivo mediante affissione della convocazione presso la sede sociale almeno 20 giorni prima dell'adunanza e anche mediante invio della medesima per lettera, o fax, o e-mail secondo quanto richiesto da ciascun Socio e annotato nella scheda d'iscrizione. La convocazione dovrà contenere l'indicazione della data, dell'ora e del luogo della riunione, e gli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea Generale, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita e le deliberazioni sono valide se in prima convocazione sono presenti, in proprio o per delega, il cinquanta per cento più uno degli aventi diritto, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le delibere sono valide con il consenso della metà più uno dei soci presenti o rappresentati, fatta eccezione per la nomina del Consiglio Direttivo per la quale è necessario il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

L'Assemblea è sovrana, le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti i soci aderenti anche assenti o dissenzienti .

Copia di tutte le delibere dell'Assemblea sono depositate presso la sede sociale a disposizione degli associati, i quali hanno facoltà di chiederne copia.

Ogni Socio ha diritto a un voto.

È ammessa la partecipazione all'Assemblea Generale per delega; ciascun Socio non può essere portatore di più di una delega.

L'Assemblea Generale è convocata dal Consiglio Direttivo quando lo ritenga opportuno, o quando sia a quest'ultimo pervenuta richiesta motivata da almeno il venticinque per cento dei Soci.

ARTICOLO 5 TER - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA GENERALE

Spetta all'Assemblea Generale ordinaria:

- fissare le direttive generali dell'Associazione;
- eleggere liberamente i componenti del Consiglio Direttivo;
- discutere e definire i programmi di attività annuale;
- approvare il bilancio consuntivo annuale;
- deliberare l'istituzione e la soppressione delle sedi secondarie;
- determinare anno per anno l'importo dei contributi associativi;
- deliberare in merito ad eventuali contributi straordinari;
- approvare il regolamento;
- deliberare su ogni altro argomento che sia sottoposto dal Consiglio Direttivo.

Spetta all'Assemblea Generale straordinaria:

- deliberare le modifiche allo Statuto;
- deliberare lo scioglimento o la liquidazione dell'Associazione.

ARTICOLO 5 QUATER - SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA GENERALE

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, ovvero da un membro del Consiglio Direttivo designato dall'Assemblea stessa. A chi presiede spetta il compito di regolare lo svolgimento della riunione.

Ciascun Socio avente diritto d'intervento in Assemblea ha facoltà di far inserire a verbale in modo sintetico eventuali dichiarazioni.

Le modalità di votazione, ove non siano stabilite di volta in volta dall'Assemblea, sono determinate da chi la presiede.

Il verbale delle riunioni è redatto dal segretario designato dal Presidente. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal segretario che lo ha redatto.

ARTICOLO 6 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre a un massimo di sette membri eletti fra i soci.

L'Assemblea determina il numero dei componenti il Consiglio Direttivo all'atto della nomina.

Per la nomina dei componenti il Consiglio Direttivo è fatto obbligo all'Assemblea Generale di richiedere alla Guida Spirituale di esprimere indicazioni e suggerimenti orientativi per le candidature.

I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Decade dalla nomina il membro del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive.

Il Consiglio Direttivo uscente permane in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo, che dovrà riunirsi per la nomina delle cariche sociali di sua competenza entro trenta giorni dalla sua elezione.

Se vengono a mancare alcuni membri del Consiglio Direttivo nel corso del loro mandato gli altri componenti del Consiglio provvedono a sostituirli, essi durano in carica fino alla prossima Assemblea che provvederà alle nuove nomine, i componenti così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Se vengono a mancare tutti i membri del Consiglio Direttivo l'Assemblea per la nomina di nuovi componenti può essere convocata da uno degli associati.

ARTICOLO 6 BIS - POTERI E ATTIVITA' DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri a maggioranza dei presenti il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario.

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; quelli di ordinaria amministrazione possono essere delegati al Segretario del Consiglio Direttivo stesso.

Nell'esercizio di tali poteri il Consiglio Direttivo svolge le seguenti attività:

- a. cura l'esecuzione delle delibere assembleari;
- b. designa eventuali collaboratori per le attività sociali anche tra non soci;
- c. convoca l'Assemblea Generale;
- d. adempie all'obbligo - ove previsto - di rendicontazione annuale economica e finanziaria;
- e. sottopone all'Assemblea Generale il bilancio consuntivo annuale;
- f. predispose il Regolamento interno per il funzionamento dell'Associazione;
- g. prende i provvedimenti necessari in caso di comportamento dei Soci che contrastino con le norme dello Statuto e del Regolamento interno, secondo quanto è previsto dall'art. 11, e ne informa l'Assemblea.

ARTICOLO 6 TER - CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma due volte l'anno su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno due membri del Consiglio stesso.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono validamente costituite con la presenza dei due terzi dei suoi componenti.

Le delibere sono prese a maggioranza dei componenti presenti e devono constare di verbale sottoscritto dal Presidente della riunione e dal Segretario.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Non sono ammesse le deleghe.

ARTICOLO 7 - IL PRESIDENTE - IL VICEPRESIDENTE

Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione , stipula i contratti, firma la corrispondenza che impegni comunque l'Associazione, rappresenta in giudizio l'Associazione, risponde dei fatti amministrativi compiuti in nome e per conto dell'Associazione.

Mantiene i contatti spirituali e culturali con analoghe comunità in Italia e all'estero.

Il Presidente nomina - previo parere favorevole del Consiglio Direttivo - i Responsabili della gestione delle sedi secondarie che eventualmente l'Associazione ritenesse opportuno aprire in Italia e all'estero, mentre la designazione del responsabile della Pratica è di pertinenza esclusiva della Guida Spirituale in carica.

I Responsabili riferiscono in Assemblea sulle attività delle sedi secondarie.

Il Presidente è tutore legale delle ceneri del fondatore, Dai Do Strumia, attualmente conservate presso la sede dell'"En Ku" Dojo.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue mansioni sono svolte dal Vicepresidente. Il fatto stesso che il Vicepresidente agisca in nome e per conto dell'Associazione attesta di per sè l'assenza o l'impedimento del Presidente ed esonera i terzi da ogni accertamento o responsabilità in merito.

ARTICOLO 8 - IL SEGRETARIO

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario svolge i compiti a lui demandati dal Presidente e dal Consiglio Direttivo, esercita i poteri di ordinaria amministrazione su delega del Consiglio Direttivo.

Cura la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese, e in genere ogni atto contenente un'attribuzione o diminuzione del patrimonio dell'Associazione.

Cura la tenuta del Libro Cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli.

Il Segretario ha facoltà di aprire conti correnti bancari, di emettere e incassare assegni, di provvedere a riscuotere da enti pubblici e privati contributi e somme erogate a qualsiasi titolo all'Associazione con firma libera e disgiunta con il Presidente.

ARTICOLO 9 - PATRIMONIO

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili e immobili di proprietà in ogni modo acquisiti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dai contributi associativi, dalle oblazioni, dalle donazioni, dai lasciti e legati;
- dai proventi derivanti dalle attività di cui all'art. 2 bis che determinassero eventuali avanzi attivi;
- dai redditi dei beni immobili di proprietà dell'Associazione;
- da qualsiasi altra entrata.

ARTICOLO 9 BIS - DONAZIONI

L'Associazione può erogare contributi a favore di enti, associazioni, comitati, fondazioni che perseguano il suo stesso scopo o uno scopo che venga considerato nobile e meritorio a giudizio del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 9 TER

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili, o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione - salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge - .

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio che residua dopo la liquidazione verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoga o avente fini di pubblica utilità sentito l'Organo di Controllo, secondo quanto stabilito dalla normativa in materia.

ARTICOLO 10 - ESERCIZI SOCIALI

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 11 - ESCLUSIONE DEI SOCI

L'esclusione dei Soci è deliberata dal Consiglio Direttivo, sentito il parere della Guida Spirituale.

Il Consiglio Direttivo delibera l'esclusione dei Soci a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio stesso e ha l'obbligo di informarne l'Assemblea.

L'esclusione può essere deliberata nel caso di:

- a) mancato versamento della quota sociale;
- b) prolungata inadempienza degli obblighi assunti;
- c) pregiudizi gravi, anche morali, arrecati all'Associazione e alle sue sedi.

ARTICOLO 12 - DIRITTO DI RECESSO

I Soci possono recedere in qualsiasi momento dall'Associazione tramite comunicazione scritta indirizzata al Consiglio Direttivo, a far tempo dalla data di ricevimento della medesima.

Nessun diritto può essere vantato dai Soci receduti o decaduti.

ARTICOLO 13 - RINVIO

Per quanto concerne le sedi secondarie si rimanda al regolamento dell'associazione.

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si richiamano le norme di legge in materia.

VISTO NE VARIETUR

Torino, li 14 aprile 2011

(ALL'ORIGINALE FIRMATO:)

FRANCO MALANO

GRAZIA PREVETE NOTAIO